

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
PER GLI STUNTMAN
IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE DI FILMATI E PRODOTTI AUDIOVISIVI
DIPENDENTI DA CASE DI PRODUZIONE CINEAUDIOVISIVA E MULTIMEDIALE**

Oggi, 12/07/2024 in Roma, le parti

ANICA, in persona del Presidente Francesco Rutelli, del Presidente della Unione Produttori Anica Benedetto Habib, con Maurizio Amati, Viola Prestieri, con il Dr. Andrea Canali, responsabile ufficio Relazioni Industriali e del Personale dell'Associazione, con l'assistenza dell'Avv. Mario Fusani;
APA, in persona del Presidente Chiara Sbarigia, con il Vicepresidente Matteo Levi, con i Consiglieri Giannandrea Pecorelli e Carlo Degli Espositi con il Direttore Giovanni Di Pasquale e con il Consulente Angelo Fabbrocini;
APE, in persona del Presidente Marco Valerio Pugini e con Cristina Giubbetti;

E

SLC-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Riccardo Saccone, dai Segretari Nazionali Sabina Di Marco, Marco Del Cimmuto, Nicola Di Ceglie, Giulia Guida, Carlo Degli Espositi, assistiti da Umberto Carretti del Dipartimento Produzione Culturale, dal componente della Delegazione Nazionale SLC-CGIL Stefano Mioni;

FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO E TELECOMUNICAZIONI, rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Faraoni e dai Segretari Nazionali Laura Ferrarese e Paolo Gallo, assistiti da Nicola Pellicano e da Roberto Di Francesco e dalle Delegazioni Territoriali;

UILCOM-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Salvo Uglierolo, dai Segretari Nazionali Roberta Musu, Rossella Manfrini, Pierpaolo Mischi, Luciano Savant Levra e dai Coordinatori Nazionali Roberto Corirossi e Francesco Melis e dalla Delegazione costituita da Bruno Verdirosi, Claudio Pacifico, Gabriele Ragusa e Maria Gneccchi.

PREMESSA

Le Parti convengono di disciplinare e regolamentare le figure professionali degli Stuntman e, quindi, di definire nel presente CCNL la parte specifica ad essi relativa.

Nell'ambito dell'obiettivo, condiviso dalle Parti, di regolamentare tutte le figure professionali presenti sul Set e di addivenire a un contenitore contrattuale di filiera, che comprenda tutto il settore cine audiovisivo, per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alla parte comune, che dovrà essere sottoscritta in via successiva dalle Parti.

Transitoriamente si rimanda, per le parti qui non regolamentate, agli altri CCNL del settore che saranno allineati, come previsto dalla nota a verbale n. 1 del presente contratto, al CCNL delle Troupes, in corso di rinnovo, per giungere, infine, alla regolamentazione complessiva del settore cine audiovisivo, pur con le parti speciali per ciascuna area industriale.

ART. 1 – CLASSIFICAZIONE

Deve intendersi per STUNTMAN colui che compare sulla scena, quale elemento complementare della medesima, svolgendo ruoli anche d'azione che richiedono una specifica preparazione atletico/acrobatica, inserito in modo appropriato nel contesto scenico, in modo da consentire anche inquadrature ravvicinate e primi piani, anche se normalmente non pronunzia battute.

Le figure base della categoria STUNTMAN sono:

Stunt Performer è la figura che si occupa dell'esecuzione delle scene d'azione. Tale figura si forma negli anni attraverso un lungo percorso sportivo, di numerose attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ginnastica acrobatica, nuoto, tuffi, subacquea, equitazione, scherma, guida sportiva di auto e moto. Le suddette attività verranno, poi, completate attraverso lo studio e la pratica di tecniche specifiche esistenti per l'uso cinematografico. Lo Stunt Performer è una figura professionale che necessita ed a cui

è richiesta una forma fisica ottimale, con grande capacità di concentrazione e controllo, nonché capacità attoriali.

Stuntman Coordinator è la figura che si occupa della organizzazione, della valutazione del rischio, attraverso la compilazione del risk assessment e della sicurezza delle scene d'azione, in armonia con la Produzione, il Regista, la Sceneggiatura e il Budget e di individuare e guidare tutti gli Stunt Performer e tutte le figure necessarie per lo svolgimento delle scene d'azione: Sword Master, Stunt Head Rigger, Stunt Rigger, Horse Master, Dive Master, Drive Master, Fight Master, Military Supervisor. Tale figura si forma negli anni attraverso un lungo percorso da Stunt Performer, esercitando tutte le discipline legate alla suddetta figura. Soltanto dopo aver acquisito tale bagaglio di esperienza, potrà esercitare la professione in qualità di Coordinatore.

Sarà facoltà della Produzione scegliere il coordinatore adatto alle proprie esigenze e valutare se le competenze acquisite siano idonee allo svolgimento del lavoro. La valutazione di tali competenze potrà essere fatta sulla base delle pregresse esperienze concrete e/o certificazioni, qualora presenti, presentate dal candidato. Essendo a conoscenza delle scelte artistiche e di sceneggiatura, raccordandole alle esigenze produttive ed organizzative, tiene conto della continuità narrativa e di immagine del progetto.

Le figure relative di supporto, la cui presenza, o meno, è decisa dalla Produzione, tenuto conto delle esigenze di ripresa, sono:

Assistant Coordinator è colui che coadiuva lo Stuntman Coordinator, qualora necessario, nella gestione dell'unità di azione per quanto riguarda lo studio e l'esecuzione delle scene d'azione. La suddetta figura verrà utilizzata qualora siano presenti più di 20 Stunt Performer e laddove lo Stuntman Coordinator ne giustifichi la presenza.

Stunt Head Rigger (responsabile) è la figura in grado di definire o comprendere un progetto di rigging per le scene d'azione (rigging plot) e di tradurlo in pratica, su indicazione e in accordo con lo Stuntman Coordinator che guida e avalla il progetto stesso. Egli è in grado di individuare le esigenze tecniche che la scena d'azione richiede, sia in termini di attrezzature necessarie - sia a livello quantitativo che qualitativo - sia con riferimento alle soluzioni da adottare per la realizzazione del progetto, definendo, ad esempio, i punti di sospensione, selezionando i materiali da utilizzare (es: moschettoni, truss, motori, carrucole, catene, corde, imbraghi di sicurezza, ecc.), indicando le tecniche da adottare e le tempistiche. Il tutto sempre con il primario obiettivo di garantire la sicurezza dei soggetti coinvolti nella realizzazione della scena d'azione. La sicurezza dei soggetti coinvolti deve prevalere anche rispetto alle esigenze di sceneggiatura della scena stessa e alle esigenze di regia. Lo Stunt Head Rigger, infatti, si assume ed ha la responsabilità di ciò che viene progettato.

Stunt Rigger è un professionista specializzato nella configurazione e nell'installazione di attrezzature di supporto utilizzate nella Produzione cinematografica e, nel caso specifico, durante le scene d'azione.

Il ruolo dello Stunt Rigger è quello di supportare lo Stunt Head Rigger e lo Stuntman Coordinator ai fini della realizzazione ed esecuzione pratica delle scene d'azione e delle scene che, in ogni caso, richiedono accorgimenti tecnici per la loro creazione e realizzazione effettiva. Lo Stunt Rigger è colui che, sotto la direzione dello Stunt Head Rigger e/o dello Stuntman Coordinator, rende possibile, in termini pratici, la realizzazione dei progetti e delle strutture tecniche necessarie e funzionali allo svolgimento della scena d'azione in funzione delle esigenze di regia.

Lo Stunt Rigger è un professionista dotato di competenze specifiche frutto dell'esperienza maturata nel relativo settore e/o a seguito di corsi tecnici certificati nelle diverse aree. Di seguito viene fornito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di attività riconducibili alle competenze dello Stunt Rigger:

- Carico, scarico e spostamento del materiale richiesto per il corretto svolgimento della scena d'azione.
- Installazione di sistemi di protezioni per lo svolgimento delle scene d'azione quali, ad esempio: montaggio Airbag, creazione di strutture di protezioni con cartoni e/o materassi, fornitura e posizionamento di protezioni per gli attori, fornitura e posizionamento di cavi di protezione.

- Sicurezza: garantire che tutte le strutture di sua competenza, funzionali alla realizzazione delle scene d'azione, siano progettate ed installate in modo sicuro e stabile e conformi alla Legge. Verificare, laddove i materiali tecnici per la realizzazione della scena d'azione fossero forniti direttamente dalla Produzione o da terzi, che gli stessi siano integri e idonei all'uso cui sono destinati.
- Capacità Tecniche: possedere competenze tecniche nell'utilizzo di attrezzature di sollevamento, sistemi meccanici e hardware specializzato e, quindi, poter eseguire sistemi di ancoraggio e di imbraghi, usare attrezzature come ascensori e discensori, carrucole, moschettoni, tiranti o altre apparecchiature necessarie e funzionali per la realizzazione delle scene d'azione. Saper gestire e progettare la lavorazione di materiali di vario genere (es: metallo, legno, cemento ecc.) che si renda necessaria per la realizzazione tecnica delle scene d'azione. Saper fornire assistenza allo Stunt Head Rigger e/o lo Stunt Coordinator nella realizzazione di scene che coinvolgano persone fisiche in fiamme.
- Collaborazione con il Team Tecnico: lavorare in collaborazione con altri professionisti del settore cinematografico, come tecnici delle luci, operatori di telecamere e responsabili delle scenografie e dei costumi, per garantire una produzione fluida e ben coordinata. Allo stesso tempo garantire la sicurezza della troupe, ove richiesto dalla Produzione, per gli spostamenti in condizioni e/o ambienti di rischio quali, ad esempio: montagna, fabbriche, luogo con agibilità limitata o difficoltosa, ecc.

ART. 2 – FORMAZIONE

In applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 7 dicembre 2017 in tema di "Classificazione delle professioni nei settori del cinema e dell'audiovisivo", attuativo dell'art. 35 della L. 14 novembre 2016 n. 220, le parti convengono che avvieranno consultazioni, al fine di predisporre apposito regolamento per valutare l'acquisita professionalità nelle varie discipline dei soggetti rientranti nella classificazione di tutti i lavoratori cui all'art.1

Durante questo periodo transitorio della durata massima di 12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, le Parti individueranno i criteri per l'accreditamento, in conformità alle Leggi Nazionali e Regionali (territorialmente applicabili) di enti formativi abilitati al rilascio di apposito attestato di qualificazione professionale, sulla base di una concreta ed effettiva formazione delle figure di cui all'articolo 1.

ART. 3 – SCRITTURA INDIVIDUALE

I rapporti individuali di lavoro, disciplinati dal presente contratto collettivo, sono di natura subordinata con contratto a tempo determinato giornaliero, settimanale o mensile, con versamento al fondo previdenziale dello spettacolo, instaurati con la Produzione per le riprese dei prodotti cine-audiovisivi.

Ai contratti di scrittura stipulati ai sensi del presente contratto non si applica il limite di durata e di proroghe e/o rinnovi di cui all'art. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015.

La scritturazione delle figure di cui all'art. 1, del presente contratto, non può rientrare in contratti di appalto e/o di fornitura di servizi e materiali verso le Società di produzione cine-audiovisiva, salvo che siano impiegati da società di somministrazione nel rispetto della normativa vigente

Per la scrittura e il collocamento valgono le disposizioni emanate in materia dagli organi competenti, nonché quelle previste dal presente contratto.

L'assunzione potrà avvenire anche mediante agenzie di somministrazione, o in altre forme lecite garantite dall'ordinamento, nel rispetto della Legge e di tutto quanto previsto nel presente CCNL.

Contenuto del contratto di scrittura individuale

Il contratto di scrittura dovrà risultare da apposito documento che indicherà, tra l'altro:

- Data di inizio e termine della scrittura. L'effettivo inizio della scrittura dovrà essere comunicato allo scritturato con la stipula del contratto di scrittura, normalmente, almeno 3 giorni prima dell'inizio delle riprese. Tale termine, in ogni caso, potrà essere derogato ed abbreviato, in caso di esigenze della Produzione legate all'andamento delle riprese.

- L'ammontare del compenso stabilito tra le parti, che non potrà essere inferiore al trattamento economico previsto dal presente contratto.

- Il trattamento economico fuori sede dovrà essere indicato distintamente, specificando il compenso e il trattamento per attività fuori sede.

La scrittura dovrà essere redatta in almeno due esemplari, uno dei quali verrà consegnato dall'impresa allo scritturato, che sottoscriverà, a sua volta, il medesimo nella copia destinata all'azienda. Il contratto a tutti gli effetti si considererà perfezionato solamente al momento della suddetta consegna.

Nel caso di sottoscrizione del contratto in via digitale, questo si considererà concluso con il perfezionamento della firma digitale da entrambe le parti.

La scrittura dovrà indicare il ruolo od i ruoli dello Stuntman, compresa l'eventuale specifica di ruoli quale attore.

Le pattuizioni dei contratti individuali non possono derogare, in senso sfavorevole al lavoratore, alle disposizioni del presente contratto. Resta inteso che, nelle lavorazioni regolamentate dal presente contratto prodotte direttamente dalla Società di produzione o da queste realizzate in appalto o in regime di compartecipazione con le emittenti televisive, sono vietati i compensi forfettari che modifichino in senso sfavorevole al lavoratore il trattamento economico e normativo.

ART. 4 – AUDIZIONI/CASTING

Nel rispetto delle autonomie, nonché delle reciproche e distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni dei lavoratori, le parti concordano sulla necessità di procedere, di norma, alla selezione delle figure previste dal presente contratto, necessarie alla realizzazione di una specifica Produzione, attraverso le audizioni che verranno effettuate dal regista o dall'aiuto regista (o da un suo incaricato) e dallo Stuntman Coordinator, laddove siano contemplate scene d'azione, per l'affidamento del ruolo ad interpreti professionisti che abbiano le caratteristiche richieste dalla sceneggiatura e dalla regia.

È fatto divieto di scritturare personale non formato a svolgere qualsiasi attività di Stuntman, fra i quali Figurazioni Speciali e Attori.

Le parti concordano che, al fine di permettere una adeguata formazione delle figure alle prime esperienze con le scene di azione, tali figure potranno essere inserite e disciplinate nel prossimo rinnovo del CCNL Generici.

ART. 5 – PROVE

Le giornate di prova e di preparazione (inclusi i location scouting) e di prova delle scene verranno retribuite come le normali giornate lavorative (100%). Le prove costumi/trucco verranno retribuite al 50% della normale giornata lavorativa.

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO

La normativa riguardante l'orario dovrà tener presente quanto previsto dal D.Lgs. 66/2003.

Si ribadisce la necessità di prevedere il riconoscimento di un riposo tra una prestazione e la successiva di almeno 11 ore consecutive.

L'orario normale di lavoro giornaliero, considerata la discontinuità della prestazione lavorativa e, comunque, nel rispetto del D.Lgs. 66/2003, che determina anche le interruzioni fra una giornata lavorativa e l'altra, è di 9h più 1h di pausa. In ogni caso, per produzioni relative a prodotti con particolari costumi e/o make-up, l'orario di lavoro potrà subire variazioni.

I tempi di trucco e vestizione fanno parte dell'orario giornaliero di lavoro.

L'impresa, se possibile, comunicherà l'orario di inizio lavoro allo Stuntman Coordinator almeno 12 ore prima o, comunque, nel minor tempo possibile. Lo Stuntman Coordinator, poi, provvederà a contattare i singoli Stuntman che prenderanno parte alle scene previste. Tali comunicazioni potranno avvenire anche tramite posta elettronica.

La/le giornata/e di lavoro potranno essere disdetta dalla Produzione. Se il preavviso per la disdetta sarà compreso fra le 96 e le 48 ore dalla data di lavorazione, al lavoratore verrà corrisposta una indennità pari al 50% del compenso della giornata o delle giornate disdetta, inclusi i casi oggettivamente imprevisti ed

imprevedibili. Qualora il termine della disdetta risulti inferiore alle 48 ore, al lavoratore verrà corrisposto il 100% del compenso, inclusi i casi oggettivamente impreveduti ed imprevedibili.

Data la peculiarità e il rischio insito nel lavoro dello Stuntman, le scene d'azione verranno girate, se possibile, prioritariamente rispetto al programma dell'Ordine del Giorno, previa condivisione con lo Stuntman Coordinator. Si dovrà comunque provvedere a fornire ai soggetti interessati un apposito luogo per l'attesa ed il recupero psico-fisico (es. camerino, roulotte, ecc.), stante le necessità legate alle specificità dell'attività svolta.

Sono salve le ipotesi di sospensione e modifica delle prestazioni, anche in funzione dell'andamento meteorologico del set.

Qualora le prestazioni previste dal piano giornaliero avessero ottenuto l'approvazione del regista prima del completamento dell'orario giornaliero, le figure contrattualizzate per le scene d'azione potranno lasciare il set.

L'orario giornaliero verrà comunicato con almeno 12 ore di anticipo, anche con strumenti telematici.

ART. 7 – ORARIO DI LAVORO E COMPENSI

La giornata lavorativa come indicata all'art. 6, del presente contratto, verrà remunerata come emerge dalla allegata tabella con le progressioni temporali ivi previste.

La giornata di lavoro risulta omnicomprensiva di tutti gli istituti contrattuali, come da tabella allegata.

In caso di lavoro coincidente con un giorno festivo, sarà dovuta una maggiorazione, pari a quella fissata nel CCNL Troupe pro tempore vigente, del compenso omnicomprensivo giornaliero previsto.

ART. 8 – TRASFERITA

La Produzione, in caso si renda necessario, comunicherà alle figure del presente contratto le giornate in cui verranno impiegate ad una distanza superiore a 100 km dalla sede del set principale.

In caso di giornate lavorative intervallate da giorni di inattività (fuori sede), le giornate non lavorative dovranno essere parimenti retribuite, con esclusione delle giornate festive e/o di riposo, sesta giornata inclusa, salva l'ipotesi in cui la distanza renda possibile il rientro presso la sede del set principale. In tale eventualità, la Produzione, a sue spese, potrà provvedere a far rientrare le figure professionali di cui al presente CCNL, ove presenti, presso la sede del set principale.

Le giornate di viaggio, per e dai luoghi di lavoro fuori sede, verranno retribuite al 50% del compenso giornaliero, solo nel caso in cui il luogo di destinazione o di ritorno disti almeno 100 km dal luogo del set.

ART. 9 – SICUREZZA

Data le peculiarità della mansione, lo Stuntman Coordinator è responsabile riguardo il rispetto delle norme e delle condizioni di sicurezza sul Set, esclusivamente durante le scene d'azione, e deve garantire la propria presenza sul Set.

Questa funzione verrà condivisa con il delegato della sicurezza (RSPP) ed il direttore di Produzione o un suo rappresentante.

ART. 10 – COPERTURA ASSICURATIVA

Le Produzioni garantiranno una copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro e "in itinere", nel limite massimo di un'ora prima dell'inizio e un'ora dopo la fine dell'attività lavorativa, salvo quanto previsto per le trasferte.

Tale copertura dovrà garantire al lavoratore l'80% della retribuzione per tutto il periodo di durata del contratto (in caso di infortunio con prognosi non superiore a 90 giorni). Qualora la Produzione non ottemperi a tale obbligo, sarà responsabile in prima persona della relativa erogazione a favore del lavoratore.

La copertura assicurativa sarà rapportata alla peculiarità ed al rischio insito nel lavoro dello Stuntman e dovrà obbligatoriamente tutelare anche eventuali danni permanenti e i casi di decesso per infortunio sul lavoro.

Nel contratto individuale saranno indicati i massimali di copertura, che dovranno tenere conto della natura del rapporto, della mansione e della specificità dell'attività, nonché la Compagnia assicuratrice prescelta.

In ogni caso, e salve condizioni migliorative individualmente contrattualizzate, tali massimali non potranno essere inferiori ai seguenti:

- € 100.000,00 in caso di morte;
- € 100.000,00 in caso di invalidità permanente con franchigia assoluta del 5%;
- € 52,00 al giorno in caso di inabilità temporanea per un massimo di 180 giorni;
- € 5.000,00 rimborso spese mediche e di cura da infortunio – con franchigia di € 150,00 per sinistro.

A tal fine, tutte le figure previste dal presente contratto saranno sottoposte ad un obbligo di visita medica, da effettuarsi prima dell'inizio delle riprese, in cui tali figure risultano coinvolte, che ne attesti l'idoneità fisica.

Qualora la Produzione richieda l'utilizzo di veicoli personali, per il trasporto di materiali e persone, varrà quanto previsto nel CCNL Generici.

ART. 11 – REFEZIONE

Per le figure rientranti nel presente contratto verrà garantita la stessa modalità di fruizione dei pasti prevista per la troupe, anche in relazione all'orario di lavoro previsto.

ART. 12 – RICONOSCIMENTO PREVIDENZIALE E WELFARE

Al fine di agevolare il raggiungimento delle giornate minime necessarie per il relativo trattamento previdenziale, nonché come forma di welfare aziendale, le parti concordano che verranno riconosciute le giornate figurative, come da tabella che specifica il numero di giornate figurative a fronte delle giornate lavorative.

ART. 13 – OSSERVATORIO

Le parti, sottoscrivendo il primo CCNL della categoria degli Stuntmen e delle altre figure di cui all'art. 1, condividono sulla necessità di dotarsi di uno strumento che permetta di monitorare l'applicazione dello stesso all'interno del settore cine-audiovisivo, approfondendo il confronto sulle materie in comune (relazioni sindacali, rappresentanti per la sicurezza) con le altre categorie, per favorire il processo costruzione del contratto di filiera.

A tale scopo verrà costituito un Osservatorio composto, pariteticamente, da componenti di parte datoriale e componenti di parte sindacale, stipulanti il presente contratto, con regolamento che verrà definito entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

ART. 14 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti delle prestazioni avverranno, di norma, con cadenza settimanale, ma è facoltà delle parti determinare modalità di pagamento quindicinali o mensili.

ART. 15 – RAPPRESENTANZA SINDACALE

Nel confronto sviluppatosi nel corso delle trattative per il rinnovo o per la stesura di nuovi CCNL afferenti alla filiera della produzione cine-audiovisiva, le Parti hanno convenuto sulla necessità di meglio strutturare il sistema delle relazioni Sindacali, avviando un confronto, a partire dal mese di ottobre 2024, per la costituzione di organismi sindacali, utili allo scopo, tenendo conto della specificità del Settore, rispetto a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali e del Testo Unico sulla Rappresentanza Sindacale.

ART. 16 – EFFICACIA ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente CCNL sarà applicato a tutte le produzioni industriali del comparto cine audiovisivo. Entrerà in vigore dal 31 ottobre 2024 e avrà durata triennale, salvo per le produzioni che, alla data del 31 ottobre 2024, siano già in avviata fase di lavorazione.

Tabelle allegate

- 1) Retribuzioni
- 2) Giornate Figurative

NOTE A VERBALE

Extra

Nel caso venga richiesto allo Stunt di effettuare pose da attore, ovvero recitazione di battute, microfonate o no, anche soggette a primi piani, peculiari della scena, lo stesso deve essere retribuito per la mansione svolta con una maggiorazione, prevista esclusivamente nel caso in cui lo Stunt interpreti un ruolo.

Sarà aggiunta una maggiorazione, altresì, in caso di particolari necessità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rasature o tagli di capelli (in particolare i cambiamenti di colore o nella lunghezza), o altre che comportino una evidente variazione dell'aspetto fisico.

In scene di particolare difficoltà lo Stuntman Coordinator può proporre di aggiungere un extra alla paga dello Stuntman, l'entità di questo verrà decisa e concordata tra lo Stuntman Coordinator e la Produzione.

Nota Finale

Per quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alla Parte Comune ovvero, in via transitoria, al CCNL Generici, come allineato alle Troupes di scena e al CCNL degli Interpreti/Attrici/Attori, nonché al CCNL Troupes, in fase di rinnovo, come già specificato in premessa, in particolare in materia di campo di applicazione, assunzione, forfettizzazione istituti normativi, festività, mensa, scelta, diarie, modalità di pagamento, custodia indumenti, provvedimenti disciplinari, ecc.

ANICA



APA



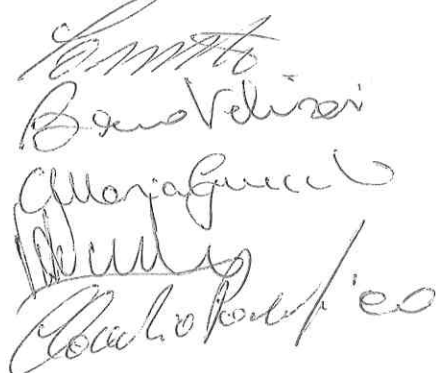
APE



SLC-CGIL


FISTEL-CISL

Roberto Di Francesco
UILCOM-UIL


Benedetto
Gennaro
Gennaro
Gennaro
Gennaro

CCNL STUNTMEN 2024
Rigger
**Stuntman - Head Rigger -
Assistant Coordinator**
**Stuntman
Coordinator**

decorrenza		31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
paga base giornaliera per ore 8		253,34	380,02	506,69
forfait istituti normativi	27%	68,40	102,60	136,80
TFR		23,83	35,75	47,67
totale 8hh		345,57	518,37	691,16
magg. 9^ ora lavorativa	60%	50,67	76,00	101,34
TFR 9^ ora		3,75	5,63	7,51
TOTALE		400,00	600,00	800,00
con decorrenza dal 31/10/2027		450,00	650,00	850,00

ANICA



APA



APE

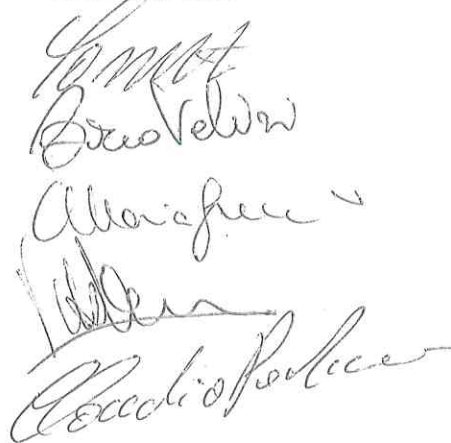



SLC-CGIL



FISTEL-CISL

UILCOM-UIL



CON SABATO LAVORATO

LAVORATI	CONTRIBUTI
L	1
M	2
M	3
G	4
V	5
S	6
D	
L	7
M	8
M	9
G	10
V	11
S	12
D	
L	13
M	14
M	15
G	16
V	17
S	18
D	
L	19
M	20
M	21
G	22
V	23
S	24
D	

SENZA SABATO LAVORATO

LAVORATI	CONTRIBUTI
L	1
M	2
M	3
G	4
V	5
S	
D	
L	6
M	7
M	8
G	9
V	10
S	
D	
L	11
M	12
M	13
G	14
V	15
S	
D	
L	16
M	17
M	18
G	19
V	20
S	
D	

Car

ANICA

[Signature]

APA

[Signature]

APE

[Signature]

SLC-CGIL

[Signature]

FISTEL-CISL

UILCOM-UIL

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

